



PROCEDURE PER L'INGRESSO, IL SOGGIORNO E L'IMMATRICOLAZIONE DEGLI STUDENTI RICHIEDENTI VISTO,  
RELATIVE AI CORSI DELLA FORMAZIONE SUPERIORE IN ITALIA, PRESSO LE ISTITUZIONI DELLA FORMAZIONE  
SUPERIORE VALIDE PER L'ANNO ACCADEMICO

2020-2021

## PARTE VII: IMMATRICOLAZIONI AD ALTRI CORSI DI STUDIO

### 1. INDICAZIONI GENERALI

---

I candidati in possesso di un titolo accademico estero equiparabile per livello, natura, contenuto e diritti accademici (accesso ad ulteriori corsi), al titolo accademico italiano richiesto per l'accesso al corso prescelto, possono richiedere l'iscrizione a corsi di scuole di specializzazione, dottorato di ricerca, perfezionamento, master universitari di primo e di secondo livello, corsi singoli, corsi di lingua e cultura italiana presso le università per stranieri di Perugia, di Siena e di Reggio Calabria "Dante Alighieri" corsi propedeutici (*Foundation course*).

**L'iscrizione resta subordinata alla valutazione della idoneità del titolo da parte degli organi accademici** ai soli fini dell'iscrizione, nonché al superamento dei rispettivi esami di ammissione, ove previsti. In particolare, per quanto concerne i corsi propedeutici, andranno considerati idonei solo gli studenti che sia in possesso di un titolo finale di scuola secondaria estero utile all'iscrizione ad un corso di livello accademico nel Paese di provenienza, il quale non sia però sufficiente all'iscrizione ad un corso accademico in Italia, secondo quanto disposto all'Allegato 1 delle presenti Procedure e in considerazione della valutazione svolta dalle singole istituzioni della formazione superiore in riferimento alle caratteristiche del corso di studi prescelto dal candidato.

**I candidati presentano la domanda di iscrizione direttamente all'Università prescelta, secondo le modalità ed i termini stabiliti da ciascun Ateneo.** I titoli di studio rilasciati da autorità estere vanno corredati dai documenti indicati dagli atenei nel rispetto della Convenzione di Lisbona: lo studente ha l'obbligo di produrre la documentazione che l'Università ritenga di acquisire ai fini della valutazione del titolo estero, con riferimento a: eventuali traduzioni, legalizzazioni, Supplemento al diploma (*Diploma Supplement*), certificati degli esami, attestazioni del centro ENIC-NARIC italiano (CIMEA), Dichiarazioni di valore o altra attestazione utile al fine di verificare gli elementi del titolo estero. I candidati devono soddisfare il requisito dell'abilitazione professionale, laddove richiesto.

### 2. CORSI DI DOTTORATO E DI MASTER UNIVERSITARIO

---

**Per le iscrizioni ai Master universitari e ai corsi di Dottorato di ricerca non si applicano le disposizioni previste per le immatricolazioni ai corsi di Laurea e Laurea Magistrale**, atteso che le procedure di ingresso a detti corsi superiori non seguono un calendario definito a livello di disposizioni generali.

**Possono presentare domanda di iscrizione i candidati stranieri in possesso di un titolo accademico equiparabile per livello, natura, contenuto e diritti accademici (accesso ad ulteriori corsi), al titolo accademico italiano richiesto per l'accesso al corso prescelto.** I candidati presentano la domanda di partecipazione ad un corso di Dottorato o di un Master direttamente alle Università seguendo le procedure ed entro i termini previsti dal bando delle relative sedi. Tale procedura deve applicarsi anche nel caso di Master istituiti da Università in collaborazione con enti pubblici o privati. Al momento dell'immatricolazione all'Ateneo, i candidati presentano il titolo di studio, debitamente corredato dai documenti richiesti per l'immatricolazione.

A seguito della conferma di accettazione da parte dell'Ateneo, i candidati richiedono alla Rappresentanza il rilascio del visto di ingresso per motivi di studio, con validità correlata alla durata del corso. Sia nel caso siano previste prove di ammissione, oppure tali prove non richiedano la presenza fisica in Italia, sia nella circostanza in cui il candidato debba partecipare a prove di ammissione in presenza, le Rappresentanze diplomatico-consolari provvedono al rilascio di un visto STUDIO, la cui validità sarà in coerenza con l'inizio e la durata del corso o, nel secondo caso, delle prove di ammissione. In caso di superamento delle suddette prove, il candidato potrà procedere con la successiva iscrizione al corso, senza dover rientrare nel Paese di provenienza.<sup>29</sup>

**Le istituzioni della formazione superiore** che ricevono la richiesta di ammissione a tali corsi, comunicano l'avvenuta accettazione dello studente ovvero l'eventuale esito positivo delle prove di accesso alle Rappresentanze competenti. Anche per tali corsi, la valutazione dei titoli di ammissione è di esclusiva competenza degli Organi accademici. Nella procedura di domanda di preiscrizione e nella eventuale lettera di ammissione sarà chiaramente indicato se a giudizio dell'Ateneo è necessario o meno richiedere una Dichiarazione di valore per i titoli di studio stranieri. Se necessario, questa sarà da considerarsi come requisito per l'ottenimento del visto stesso.

---

<sup>29</sup> Per i visti di breve durata si applicano le disposizioni generali di cui alla normativa Schengen che disciplina il rilascio dei visti di breve durata (visto Schengen uniforme VSU), sia esso richiesto per studio o per turismo.



PROCEDURE PER L'INGRESSO, IL SOGGIORNO E L'IMMATRICOLAZIONE DEGLI STUDENTI RICHIEDENTI VISTO,  
RELATIVE AI CORSI DELLA FORMAZIONE SUPERIORE IN ITALIA, PRESSO LE ISTITUZIONI DELLA FORMAZIONE  
SUPERIORE VALIDE PER L'ANNO ACCADEMICO

2020-2021

### 3. CORSI SINGOLI E STAGE

---

**Gli studenti o i cittadini stranieri richiedenti visto**, che intendano frequentare uno o più corsi singoli o “stage” in Italia, possono iscriversi, nei termini previsti dalle singole Università, presentando la documentazione richiesta dalla singola Università italiana. **Gli Atenei** comunicano alle Rappresentanze Diplomatiche italiane i nominativi dei richiedenti visto per tali categorie di corsi, indicando la valutazione accademica positiva del candidato.<sup>30</sup> Nella domanda di preiscrizione e nella eventuale Lettera di idoneità all'immatricolazione a corsi singoli o, in generale, nelle comunicazioni svolte dall'Ateneo nei confronti della Rappresentanza diplomatico-consolare, sarà chiaramente indicato se, a giudizio dell'Ateneo, è necessario o meno richiedere una Dichiarazione di valore del certificato attestante gli esami superati (*transcript*). Se tale requisito risultasse necessario, la Dichiarazione di valore sarà da considerarsi come requisito necessario per l'ottenimento del visto stesso. Nel caso in cui la Dichiarazione di valore non venga richiesta, gli Atenei potranno utilizzare ulteriori documentazioni a supporto delle proprie valutazioni come attestazioni rilasciate dal centro ENIC-NARIC italiano (CIMEA) o attestazioni di enti ufficiali esteri.

**Il candidato non può ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno** ai fini della prosecuzione degli studi, per la frequenza di un ulteriore corso singolo diverso da quello che ha reso possibile il suo ingresso in Italia, la rinnovabilità del permesso di soggiorno per motivi di studio è consentita per la prosecuzione degli studi in caso di iscrizione ad un corso di Laurea<sup>31</sup> attinente o conseguente al corso singolo concluso. Tale attinenza viene certificata dall'Ateneo interessato.

### 4. CORSI DI LINGUA E CULTURA ITALIANA

---

Nei confronti di **cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero**, in possesso di regolare iscrizione ai corsi di lingua e cultura italiana istituiti dalle Università per Stranieri di Perugia, di Siena e di Reggio Calabria “Dante Alighieri”, possono essere rilasciati visti per studio con validità commisurata alla durata dei corsi stessi. Per il rilascio dei visti di ingresso relativi ai corsi summenzionati, si applicano le disposizioni generali di cui alla normativa Schengen ed alla legge nazionale in materia di immigrazione, in particolare per quanto riguarda la valutazione del rischio migratorio.

### 5. CORSI PROPEDEUTICI (*FOUNDATION COURSE*)

---

In base a quanto stabilito dall'art. 6 comma 1 del DM 270/2004 per il settore universitario e dall'art. 7 comma 2 del DPR 212/2005 per il settore AFAM, le sole istituzioni di formazione superiore possono organizzare attività formative propedeutiche per l'ingresso ai corsi di studio accademici, proponendo corsi propedeutici (*Foundation course*) anche di durata inferiore ad un anno, al fine di colmare i requisiti di ammissione richiesti per l'ingresso ai corsi di formazione superiore italiani, in linea con quanto stabilito dall'Allegato 1. A conclusione di tali corsi potrà essere rilasciata una opportuna qualificazione riferita al Corso Propedeutico seguito.

Per quanto riguarda l'iscrizione a tali corsi, si applicano le medesime procedure previste per l'immatricolazione ai Master universitari. Le istituzioni di formazione superiore comunicheranno alle rispettive Rappresentanze diplomatico-consolari tutte le informazioni relative alla durata e alla natura del corso in oggetto.

### 6. ISTITUTI TECNICI SUPERIORI (ITS)

---

**Per le iscrizioni ai corsi di Specializzazione Tecnica Post Diploma organizzati dagli Istituti Tecnici Superiori (ITS)** da parte di candidati richiedenti visto, si applicano le medesime procedure previste per l'immatricolazione ai corsi di Laurea, ad eccezione della calendarizzazione delle procedure di preiscrizione universitaria e dell'afferenza al contingentamento. I candidati presentano la domanda di partecipazione ad un corso Specializzazione Tecnica Post Diploma direttamente agli Istituti Tecnici Superiori seguendo le procedure ed entro i termini previsti delle relative sedi. **La procedura telematica di “domanda di preiscrizione” disponibile sul sito UNIVERSITALY per la valutazione dei candidati ai propri corsi, implementata dalle presenti disposizioni solo per le università, verrà estesa agli Istituti Tecnici Superiori (ITS) a partire dalle disposizioni riferite all'anno accademico 2021-2022.**

---

<sup>30</sup> Per il rilascio dei visti di ingresso relativi ai corsi summenzionati, si applicano le disposizioni generali di cui alla normativa Schengen ed alla legge nazionale in materia di immigrazione, in particolare per quanto riguarda la valutazione del rischio migratorio.

<sup>31</sup> Recepita Direttiva 2004/114/CE all'art. 39 del Decreto legislativo n. 268/1998.



PROCEDURE PER L'INGRESSO, IL SOGGIORNO E L'IMMATRICOLAZIONE DEGLI STUDENTI RICHIEDENTI VISTO,  
RELATIVE AI CORSI DELLA FORMAZIONE SUPERIORE IN ITALIA, PRESSO LE ISTITUZIONI DELLA FORMAZIONE  
SUPERIORE VALIDE PER L'ANNO ACCADEMICO

2020-2021

Al momento dell'immatricolazione, i candidati presentano il titolo di studio, debitamente corredato dai seguenti documenti<sup>32</sup>:

- a) titolo finale in originale (o copia conforme) degli studi secondari conseguito con almeno 12 anni di scolarità, oppure certificato sostitutivo a tutti gli effetti di legge; il titolo finale può essere corredato in alternativa e a discrezione dell'istituto da attestazione rilasciata dal centro ENIC-NARIC italiano (CIMEA), da attestazioni di enti ufficiali esteri o da Dichiarazione di valore;
- b) certificato attestante il superamento della prova di idoneità accademica eventualmente prevista per l'accesso alle medesime istituzioni nel Paese di provenienza, considerando tale necessità solo nel caso in cui il sistema estero preveda una prova per l'ingresso a istituzioni comparabili agli ITS;
- c) eventuali traduzioni in italiano dei documenti indicati ai punti a) e b);
- d) eventuale altra documentazione richiesta dall'Istituto, anche in riferimento alla verifica della veridicità del titolo di studio estero.

A seguito della conferma di accettazione da parte dell'Istituto, i candidati richiedono alla Rappresentanza il rilascio del visto di ingresso per motivi di studio, con validità correlata alla durata del corso. Le **Rappresentanze** diplomatico-consolari provvedono al rilascio del visto relativo, tenendo conto delle tempistiche spesso ristrette per l'inizio di tali corsi.

**Gli Istituti** che ricevono la richiesta di ammissione a tali corsi, comunicano l'avvenuta accettazione dello studente alle Rappresentanze competenti. Anche per tali corsi, la valutazione dei titoli di ammissione è di esclusiva competenza degli Istituti. Nella Lettera di idoneità all'immatricolazione o, in generale, nelle comunicazioni svolte dall'Istituto nei confronti della Rappresentanza diplomatico-consolare, sarà chiaramente indicato se, a giudizio dell'Istituto, è necessario o meno richiedere una Dichiarazione di valore. Se tale requisito risultasse necessario, la Dichiarazione di valore sarà da considerarsi come requisito necessario per l'ottenimento del visto stesso. Nel caso in cui la Dichiarazione di valore non venga richiesta, gli Istituti potranno utilizzare ulteriori documentazioni a supporto delle proprie valutazioni come attestazioni rilasciate dal centro ENIC-NARIC italiano (CIMEA) o attestazioni di enti ufficiali esteri.

Gli Istituti Tecnici Superiori comunicheranno alle rispettive Rappresentanze diplomatico-consolari tutte le informazioni relative alla durata e alla natura del corso in oggetto.

Sia nel caso siano previste prove di ammissione, oppure tali prove non richiedano la presenza fisica in Italia, sia nella circostanza in cui il candidato debba partecipare a prove di ammissione in presenza, le Rappresentanze diplomatico-consolari provvedono al rilascio di un visto STUDIO, la cui validità sarà in coerenza con l'inizio e la durata del corso o, nel secondo caso, delle prove di ammissione. In caso di superamento delle suddette prove, il candidato potrà procedere con la successiva iscrizione al corso, senza dover rientrare nel Paese di provenienza.

Per quanto riguarda la conoscenza della lingua italiana, si applica quanto stabilito in ambito universitario.

## 7. ALTRE ISTITUZIONI DELLA FORMAZIONE SUPERIORE ABILITATE AL RILASCIO DI TITOLI

---

Per le iscrizioni ai corsi ufficiali del sistema della formazione superiore italiano da parte di candidati richiedenti visto organizzati dalle **Scuole Superiori per Mediatori Linguistici**, (SSML), dagli **Istituti di Specializzazione in Psicoterapia Specializzazione** e dalle **Istituzioni autorizzate a rilasciare titoli di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica** secondo l'art. 11 del DPR 08/07/2005, n. 212, si applicano le medesime procedure previste per l'immatricolazione ai corsi del medesimo livello e natura del settore Universitario e AFAM. I candidati presentano la domanda di partecipazione ad un corso direttamente all'istituzione di riferimento entro i termini previsti delle relative sedi. **La procedura telematica di "domanda di preiscrizione" disponibile sul sito UNIVERSITALY per la valutazione dei candidati ai propri corsi, implementata dalle presenti disposizioni solo per le università, verrà estesa alle istituzioni di cui alla presente sezione a partire dalle disposizioni riferite all'anno accademico 2021-2022.**

Al momento dell'immatricolazione, i candidati presentano il titolo di studio, debitamente corredato dai seguenti documenti:

---

<sup>32</sup> Il titolo finale di scuola secondaria ottenuto all'estero e di durata non inferiore a 12 anni di scolarità, potrà essere anche di differente natura rispetto a quello richiesto per l'ingresso alle istituzioni universitarie, tenuto presente che in molti sistemi esteri esistono qualifiche finali di scuola secondaria superiore ad orientamento professionalizzante che, pur non consentendo l'accesso a studi accademici, permettono l'ingresso a percorsi di natura tecnica comparabili a quelli proposti dagli ITS.



PROCEDURE PER L'INGRESSO, IL SOGGIORNO E L'IMMATRICOLAZIONE DEGLI STUDENTI RICHIEDENTI VISTO,  
RELATIVE AI CORSI DELLA FORMAZIONE SUPERIORE IN ITALIA, PRESSO LE ISTITUZIONI DELLA FORMAZIONE  
SUPERIORE VALIDE PER L'ANNO ACCADEMICO  
**2020-2021**

- **per i corsi corrispondenti al primo ciclo:**
  - a) titolo finale in originale (o copia conforme) degli studi secondari conseguito con almeno 12 anni di scolarità, oppure certificato sostitutivo a tutti gli effetti di legge; il titolo finale può essere corredato in alternativa e a discrezione dell'istituzione da attestazione rilasciata dal centro ENIC-NARIC italiano (CIMEA), da attestazioni di enti ufficiali esteri o da Dichiarazione di valore<sup>33</sup>;
  - b) certificato attestante il superamento della prova di idoneità accademica eventualmente prevista per l'accesso alle medesime istituzioni nel Paese di provenienza;
- **per i corsi corrispondenti al secondo e terzo ciclo:**
  - c) titolo di studio conseguito presso un'istituzione della formazione superiore che consenta nel Paese dove viene conseguito il proseguimento degli studi nel livello successivo presso le relative istituzioni accademiche, il titolo finale può essere corredato in alternativa, e a discrezione della singola istituzione di formazione superiore, da attestazione rilasciata dal centro ENIC-NARIC italiano (CIMEA), da attestazione di enti ufficiali esteri o da Dichiarazione di valore<sup>34</sup>.
  - d) certificato rilasciato dalla competente istituzione estera attestante gli esami superati (*transcript*), nonché per ogni disciplina, i programmi per il conseguimento dei titoli predetti; il programma degli studi può essere attestato dal *Diploma Supplement*, ove adottato;
- **per tutte le tipologie di corsi:**
  - e) eventuali traduzioni in italiano dei documenti indicati ai punti a), b), c) e d);
  - f) eventuale altra documentazione richiesta dall'istituzione, anche in riferimento alla verifica della veridicità del titolo di studio estero<sup>35</sup>.

A seguito della conferma di accettazione da parte dell'istituzione, i candidati richiedono alla Rappresentanza il rilascio del visto di ingresso per motivi di studio, con validità correlata alla durata del corso. Le **Rappresentanze** diplomatico-consolari provvedono al rilascio del visto relativo, tenendo conto delle tempistiche spesso ristrette per l'inizio di tali corsi.

Le suddette istituzioni che ricevono la richiesta di ammissione a propri corsi, **comunicano l'avvenuta accettazione dello studente alle Rappresentanze diplomatiche competenti**. Anche per tali corsi, la valutazione dei titoli di ammissione è di esclusiva competenza delle istituzioni, secondo le prassi nazionali e internazionali in tale settore. Nella Lettera di idoneità all'immatricolazione o, in generale, nelle comunicazioni svolte dall'istituzione nei confronti della Rappresentanza diplomatico-consolare, **sarà chiaramente indicato se, a giudizio dell'istituzione, è necessario o meno richiedere una Dichiarazione di valore**. Se tale requisito venisse ritenuto necessario, la Dichiarazione di valore sarà da considerarsi come requisito necessario per l'ottenimento del visto stesso. Nel caso in cui la Dichiarazione di valore non venga richiesta, gli Istituti potranno utilizzare ulteriori documentazioni a supporto delle proprie valutazioni come le **attestazioni rilasciate dal centro ENIC-NARIC italiano (CIMEA)** o attestazioni di altri enti ufficiali esteri.

Le Scuole Superiori per Mediatori Linguistici (SSML), gli Istituti di Specializzazione in Psicoterapia Specializzazione e le Istituzioni autorizzate a rilasciare titoli di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica secondo l'art. 11 del DPR 08/07/2005, n.212, comunicheranno alle rispettive Rappresentanze diplomatico-consolari tutte le informazioni relative alla durata e alla natura del corso in oggetto.

Sia nel caso siano previste prove di ammissione, oppure tali prove non richiedano la presenza fisica in Italia, sia nella circostanza in cui il candidato debba partecipare a prove di ammissione in presenza, le Rappresentanze diplomatico-consolari provvedono al rilascio di un visto STUDIO, la cui validità sarà in coerenza con l'inizio e la durata del corso o, nel secondo caso, delle prove di ammissione. In caso di superamento delle suddette prove, il candidato potrà procedere con la successiva iscrizione al corso, **senza dover necessariamente rientrare nel Paese di provenienza**.

Per quanto riguarda la conoscenza della lingua italiana, si applica quanto stabilito in ambito universitario.

---

<sup>33</sup> Cfr. nota 11.

<sup>34</sup> Cfr. nota 11.

<sup>35</sup> Cfr. nota 12.